

## **REGOLE TECNICHE IN MATERIA DI GENERAZIONE, APPOSIZIONE E VERIFICA DELLE FIRME ELETTRONICHE AVANZATE, QUALIFICATE E DIGITALI**

**a cura del Dott. Vito SARACINO – Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)**

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 maggio 2013, n. 117 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2013, n. 55 che, in attuazione di alcune norme contenute nel Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), definisce le regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali.

Si tratta di un provvedimento molto atteso in quanto l'operatività delle firme elettroniche era subordinata all'emanazione delle regole contenute nel presente decreto.

Esso assume dunque un'importanza notevole in quanto non solo faciliterà i rapporti fra Pubblica Amministrazione, imprese e cittadini, riducendo i tempi di risposta e i costi correlati, ma consentirà anche un grande risparmio sul fronte ecologico.

Anche se in alcuni ambiti la firma elettronica era già in uso, le nuove regole la rendono pienamente operativa nell'ordinamento giuridico italiano, completando l'equiparazione dei documenti informatici ai documenti cartacei sotto il profilo della validità legale.

Le nuove regole adeguano a partire dal 5 giugno 2013 la disciplina delle firme elettroniche alle modifiche apportate al Codice dell'Amministrazione Digitale.

In sostanza, si tratta di un processo che permette, attraverso diverse tecnologie, di sottoscrivere atti e contratti. La firma elettronica ha gli stessi effetti di una firma autografa, soddisfa il requisito della forma scritta e può essere posta anche attraverso una penna digitale su un tablet.

### **1. Le diverse tipologie di firma elettronica**

Prima di intraprendere questo studio si ritiene opportuno riportare la definizione di firma elettronica e tener ben presente la distinzione tra le diverse tipologie di firma elettronica: firma elettronica semplice, avanzata, qualificata e digitale.

La firma elettronica (semplice) è definita come l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi attraverso l'associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica. Essa non prevede meccanismi di autenticazione del firmatario o di integrità del dato firmato.

Essa si distingue in:

- *firma elettronica avanzata*: definita come una firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati, che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma. E' quindi una forma di firma sicura.
- *firma elettronica qualificata*: è definita come una firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati, che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma.
- *firma digitale*: è un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici.

## Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

Le nuove regole tecniche contenute nel decreto in esame individuano le caratteristiche oggettive di qualità, le modalità di generazione e di conservazione e i requisiti di sicurezza, che saranno illustrati nel dettaglio nei paragrafi che seguono.

Procedendo nello studio è opportuno ricordare alcune definizioni contenute nell'art. 1 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.

### 2. Definizioni

Si intende per:

- *Codice*: il Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni;
- *Chiavi*: la coppia di chiavi asimmetriche come definite dall'art. 1, comma , lettere h) e i) del Codice;
- *Agenzia*: l'Agenzia per l'Italia digitale, di cui agli artt. 19 e 22 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83;
- *Compromissione della chiave privata*: la sopravvenuta assenza di affidabilità nelle caratteristiche di sicurezza della chiave crittografica privata;
- *Dati per la creazione della firma elettronica qualificata o digitale*: l'insieme dei codici personali e delle altre quantità di sicurezza , quali le chiavi crittografiche private, utilizzate dal firmatario per creare una firma elettronica qualificata o una firma digitale;
- *Evidenza informatica*: una sequenza di simboli binari (bit) che può essere elaborata da una procedura informatica;
- *Funzione di hash*: una funzione matematica che genera, a partire da una evidenza informatica, una impronta in modo tale che risulti di fatto impossibile, a partire da questa, ricostruire l'evidenza informatica originaria e generare impronte uguali a partire da evidenze informatiche diverse;
- *Impronta di una sequenza di simboli binari (bit)*: la sequenza di simboli binari (bit) di lunghezza predefinita generata mediante l'applicazione alla prima di una opportuna funzione hash;
- *Marca temporale*: il riferimento temporale che consente la validazione temporale e che dimostra l'esistenza di un'evidenza informatica;
- *Registro dei certificati*: la combinazione di uno o più archivi informatici, tenuto dal certificatore, contenente tutti i dati emessi;
- *Riferimento temporale*: evidenza informatica contenente la data e l'ora, che viene associata ad uno o più documenti informatici;
- *Dispositivi sicuri per la generazione della firma elettronica qualificata*: mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo la cui conformità è accertata ai sensi dell'art. 12;
- *Dispositivi sicuri per la generazione della firma digitale*: mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo la cui conformità è accertata ai sensi dell'art. 13;
- *HSM*: insieme di hardware e software che realizza dispositivi sicuri per la generazione delle firme in grado di gestire in modo sicuro una o più coppie di chiavi crittografiche;
- *Firma remota*: particolare procedura di firma elettronica qualificata, generata su HSM, che consente di garantire il controllo esclusivo delle chiavi private da parte dei titolari delle stesse;
- *Firma automatica*: particolare procedura informatica di firma elettronica qualificata o di firma digitale eseguita previa autorizzazione del sottoscrittore che mantiene il controllo esclusivo delle proprie chiavi di firma, in assenza di presidio puntuale e continuo di questo;
- *Certificato di attributo*: certificato elettronico contenente le qualifiche di cui all'art. 28, comma 3, lettera a) del Codice, possedute da un soggetto;

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

- *Soluzioni di firma elettronica avanzata*: soluzioni strumentali alla generazione e alla verifica della firma elettronica avanzata di cui all'art. 1, comma 1, lettera q-bis) del Codice.

### **3. Novità introdotte dal decreto 22 febbraio 2013**

Il provvedimento in esame assume particolare importanza in quanto, come già detto in premessa, fissa per la prima volta le regole tecniche per le firme elettroniche avanzate rendendole valide a tutti gli effetti di legge.

Grazie alle nuove regole introdotte dal decreto, si rendono finalmente operative le disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale che hanno introdotto nuovi strumenti di firma largamente diffusi soprattutto nel settore bancario, basati su soluzioni tecnologiche che garantiscono sicurezza e attendibilità e che permettono di semplificare e favorire l'uso delle nuove tecnologie anche nei rapporti tra utenti e pubbliche amministrazioni.

In particolare, il decreto prevede che la realizzazione e la messa a disposizione delle firme elettroniche avanzate, valide soltanto nei rapporti tra i soggetti che le rilasciano e i titolari, non sono soggette ad alcuna autorizzazione preventiva; esso, inoltre, individua i requisiti minimi di sicurezza e di affidabilità che devono essere garantiti, nonché gli obblighi a carico dei soggetti che le erogano.

### **4 . Valore probatorio del documento firmato elettronicamente**

E' importante sottolineare in questa sede che l'art. 21 del CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale) sancisce che il documento informatico cui è posta la firma elettronica è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità. Lo stesso art. 21 al comma 2 stabilisce che il documento sottoscritto con firma digitale o con firma elettronica qualificata o avanzata, ha l'efficacia prevista dall'art. 2702 del codice civile e si conferma la presunzione della riconducibilità dell'utilizzo del dispositivo di firma alla figura del titolare, ma la possibilità di fornire prova contraria viene limitata al solo titolare.

### **5. Dispositivi sicuri e procedure per la generazione delle firme elettroniche qualificate e delle firme digitali**

La generazione delle firme elettroniche qualificate e delle firme digitali avviene all'interno di un dispositivo sicuro per la generazione delle firme.

Tale dispositivo deve poter essere attivato esclusivamente dal titolare mediante sistemi di autenticazione ritenuti adeguati, prima di procedere alla generazione della firma.

La personalizzazione del dispositivo sicuro per la generazione della firma elettronica o della firma digitale garantisce almeno:

- l'acquisizione da parte del certificatore dei dati identificativi del dispositivo sicuro per la generazione della firma elettronica qualificata o della firma digitale utilizzato e la loro associazione al titolare;
- la registrazione nel dispositivo sicuro per la generazione della firma elettronica qualificata o della firma digitale del certificato qualificato, relativo alle chiavi di sottoscrizione del titolare.

**Dott. Vito SARACINO**

Dottore Commercialista in Bitonto (BA)

info@studiosaracino.it

www.studiosaracino.it